

Area Registro Imprese e Regolazione di Mercato

Ufficio: 8.2.1 - SEMPLIFICAZIONE E STARTUP

**Determinazione num. 297**

**Del 26/07/2019**

**Oggetto:** Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio. Avvio procedimento.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE DI MERCATO**

VISTA la legge 3 maggio 1985 n. 204 recante "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio", in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, in capo al titolare dell'impresa individuale ed a tutti i legali rappresentanti (nel caso di attività svolta in forma societaria), il possesso dei requisiti morali e professionali nonché l'incompatibilità con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici e con le attività per le quali è prescritta l'iscrizione nel ruolo mediatori;

VISTO il d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59 in particolare l'art. 74, che nel sopprimere il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (prima previsto dall'art. 2 della legge n. 204/1985) subordina l'avvio dell'attività alla presentazione alla Camera di Commercio di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 74 del d. lgs. n. 59/2010, la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti iscrive i soggetti nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), quest'ultima con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività professionale;

VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2011, in particolare l'art. 10 che, nel regolare la disciplina transitoria per l'applicazione alle imprese già iscritte al ruolo delle nuove disposizioni di cui al d.lgs. n. 59/2010, prevede l'aggiornamento delle posizioni nel registro imprese e nel REA per le imprese attive e l'iscrizione in apposita sezione del REA per le persone iscritte che non svolgevano l'attività;

VISTI altresì gli artt. 6 e 7 del citato DM 26 ottobre 2011, secondo i quali l'ufficio del registro delle imprese verifica almeno una volta ogni cinque anni la permanenza dei requisiti sia con riferimento alle imprese iscritte nel registro imprese e a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per loro conto sia con riferimento alle persone fisiche iscritte nell'apposita sezione REA;

VERIFICATO che la suddetta revisione dinamica consiste nella verifica del permanere dei requisiti morali e nel controllo dell'assenza di situazione di incompatibilità;

RILEVATO che da una rilevazione informatica dalle banche dati del Registro Imprese risultano circa 1800 posizioni nei cui confronti va avviato il procedimento di revisione di cui trattasi in quanto imprese/persone fisiche, già iscritte nel soppresso ruolo, che in data antecedente al 31.12.2013 hanno presentato l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese o nel REA o imprese che, entro la medesima data, hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività;

CONSIDERATO che l'Unioncamere nazionale ha definito una procedura per la verifica dinamica relativa, tra le altre, anche all'attività di agente e rappresentante di commercio, predisponendo, con la collaborazione di Infocamere s.c.p.a., specifico percorso facilitato per

la presentazione con pratica telematica di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio relativa alla permanenza dei requisiti previsti dalla legge da parte dei soggetti obbligati;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 375 in data 28 ottobre 2016 che disciplina le modalità per svolgere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate al Registro delle Imprese relative alle attività per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di determinati requisiti;

RITENUTO di comprendere in tale attività di controllo anche le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi pervenute con pratica telematica al Registro Imprese in data anteriore a quella di adozione del presente provvedimento o comunque relative a imprese/persone fisiche non comprese nella suddetta rilevazione informatica ma soggette all'obbligo di revisione periodica;

PRESO ATTO che la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge accertata nell'ambito della revisione o la mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporta l'avvio del procedimento di inibizione dell'attività, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative (art. 8 del DM 26 ottobre 2011) oppure, per le persone fisiche iscritte nella apposita sezione speciale del REA, l'avvio del procedimento di cancellazione da tale sezione speciale;

VISTI l'art. 16, commi 6 e 6bis del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5, comma 2 del D.L. n.179/2012, che impongono l'obbligo alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali di iscriversi al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

RILEVATO che le notificazioni individuali relative al procedimento di cui trattasi risulterebbero particolarmente gravose in termini sia di costi diretti a carico del bilancio dell'Ente sia di costi indiretti, derivanti dal numero dei destinatari del procedimento medesimo e dalla complessità della gestione delle notificazioni per le posizioni che dovessero risultare prive di indirizzo pec e per quelle il cui indirizzo pec dovesse risultare inattivo;

DATO ATTO che l'attività delle pubbliche amministrazioni è improntata a principi di efficienza ed economicità ed è soggetta a conseguenti vincoli di spesa imposti dalle vigenti disposizioni legislative oltre che, a decorrere dal 2014, all'obbligo di effettuare, su base annua, un'ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010;

VISTO l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a comunicare l'avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

RITENUTO pertanto di razionalizzare la gestione delle comunicazioni relative al procedimento prevedendo che la notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi del sopracitato art. 8 della L. n. 241/1990, avvenga nel rispetto dei principi di efficacia e trasparenza utilizzando modalità meno onerose e più semplici della raccomandata r.r.;

VISTO l'art. 32, comma 1 della L. 69/2009 secondo il quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte degli enti pubblici obbligati;

RITENUTO che la pubblicazione all'Albo camerale on line e sul sito internet dell'Ente della comunicazione dell'avvio del procedimento per 45 giorni, quale congruo periodo di tempo per consentire di diffondere la notizia della procedura avviata, costituisca una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 8 comma 3 L. 241/1990;

VALUTATO opportuno altresì dare la massima diffusione possibile alla notizia di avvio del procedimento mediante le consuete modalità istituzionali (informativa attraverso gli organi di stampa, newsletter...);

VISTI l'art. 8 della Legge n. 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese e gli artt. 9 e 10 del d.p.r. n. 581/1995 che disciplinano il REA;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 430 dell'1 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 26 gennaio 2012, con la quale è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese il dott. Giacomo Mazzarino, ora Dirigente dell'Area Registro Imprese e Regolazione di Mercato;

### **d e t e r m i n a**

- di dare avvio al procedimento di verifica dinamica del possesso dei requisiti previsti per l'attività di agente e rappresentante di commercio (c.d. revisione), ai sensi delle disposizioni normative e con le modalità citate in premessa;
- di individuare nelle imprese e nelle persone fisiche elencate nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione, i destinatari del suddetto procedimento;
- di procedere alla notificazione dell'avvio del procedimento di revisione di cui al punto precedente mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, L. 241/1990, per un periodo di 45 giorni, dal 29 luglio 2019 all'11 settembre 2019 compresi, dando altresì alla notizia la massima diffusione possibile attraverso le consuete modalità istituzionali (informativa agli organi di stampa, newsletter...);
- di prevedere il termine del 30 settembre 2019 per la presentazione con pratica telematica da parte dei soggetti obbligati della dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio e della documentazione citata in premessa;
- di prevedere che relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio complessivamente presentate da parte delle imprese/persone fisiche obbligate siano svolti dagli uffici controlli a campione con le consuete modalità nella misura del 10% delle dichiarazioni complessivamente ricevute;
- di dare atto che la sopravvenuta mancanza di un requisito o il mancato invio della documentazione prevista e citata in premessa comporterà l'avvio del procedimento di inibizione dell'attività, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative, oppure l'avvio del procedimento di cancellazione dalla sezione speciale del REA per le persone fisiche non esercenti l'attività.

(Giacomo Mazzarino)  
atto firmato digitalmente